

Le attività sportive dilettantistiche

Attività agonistica: è regolamentata dal DM 18.02.1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" che stabilisce all'art. 1: "ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono" nonché "i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali".

La qualificazione di attività agonistica viene demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. Alle Federazioni sportive nazionali e al CONI spetta stabilire, per ciascuna disciplina sportiva, i limiti minimi ed eventualmente massimi (apri link allegati) di età per accedere all'attività agonistica. Alcuni dubbi interpretativi, tra cui la definizione di "agonismo", ove non fissata dalle singole Federazioni Sportive, vengono precisati dalla Circolare Ministeriale 7/1983 (Ministero Sanità – Direzione Generale Servizi Medicina Sociale Div. III del 31 gennaio 1983, n.7 – Prot n. 500.3/Med Sport). Come "agonistica" deve intendersi "quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello".

Il DM riporta che "l'accertamento di idoneità, relativamente all'età e al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive viene determinato sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfologica e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione ". Il medico esaminatore deve tenere conto dell'età minima stabilita da ciascuna singola Federazione ai fini dell'accesso alla pratica agonistica e seguire un apposito protocollo clinico-diagnostico prima di concludere il giudizio e rilasciare il certificato di idoneità o non idoneità.

Le norme attualmente in vigore sui certificati di idoneità declina tre diverse tipologie di attività motorie o sportive non qualificabili come sport agonistico: attività amatoriale o ludico-motoria, attività sportiva non agonistica e attività di elevato impegno cardiovascolare.

ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA/AMATORIALE. Art. 2, commi 5 e 6, del Decreto 24 aprile 2013; Legge n. 98, art. 42 bis, pubblicato nella GU n. 194 del 20 agosto 2013.

Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali (FSN) o Discipline associate (DA) o Enti di promozione sportiva (EPS), svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive autorizzate. E' attività ludico-motoria/amatoriale anche quella svolta in contesti autorizzati e organizzati, quando occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo.

L'attività ludico-motoria/amatoriale è finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. Non prevede il raggiungimento di prestazioni sportive di livello elevato e non prevede un aspetto competitivo. Non serve il certificato. Esempi sono alcune attività ludico/motorie con ridotto impegno cardiovascolare: jogging, fitness, ballo ricreativo, golf, bocce (escluse bocce in volo), caccia e pesca sportiva, ginnastica per anziani, andare in piscina o altre attività similari, calcetto o giocare a tennis con gli amici. Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell'attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell'impegno psico-fisico richiesto. Per andare in palestra o in piscina ed

in altri impianti sportivi, se il “centro sportivo” è affiliato al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e l’atleta viene tesserato all’atto dell’iscrizione, allora è necessario produrre il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. In tal caso il “centro sportivo” deve rilasciare allo sportivo un modulo ove richiede il certificato medico esplicitando chiaramente a quale Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva è affiliata. Se, invece, la palestra non è affiliata al CONI, allora l’atleta vi svolge soltanto un’attività ludico-motoria e quindi non serve alcun certificato medico.

ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (Decreto del 24.04.2013, pubblicato GU 20.07.2013) Si definisce attività sportiva ad **elevato impegno cardiovascolare**, patrocinata da Federazioni Sportive, Discipline associate e da Enti di promozione sportiva, la pratica sportiva di **NON** tesserati ai suddetti organismi che intendono partecipare a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA: (Legge n. 125 del 30 ottobre 2010, art 4, comma 10 septies)

L’attività sportiva non agonistica è quella svolta dai seguenti soggetti:

- 1) Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curricolare (non quindi per l’Educazione Motoria curricolare);*
- 2) Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;*
- 3) Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti (per es. i bambini che praticano calcio e non hanno ancora 12 anni).*